

## **Deliberazione 30 novembre 2010 – ARG/elt 219/10**

### **Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all'Allegato B della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 30 novembre 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modifiche con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge n. 105/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito deliberazione ARG/com 134/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 138/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2008, ARG/com 164/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 164/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 ed in particolare l'Allegato B (di seguito: Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 123/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2010, ARG/elt 172/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 201/10);

- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 2 novembre 2010, DCO 36/10 (di seguito: DCO 36/10).

**Considerato che:**

- l'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 istituisce un sistema che garantisce un indennizzo all' esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato (di seguito: Sistema Indennitario);
- in particolare l'articolo 5 del predetto provvedimento stabilisce che le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario siano disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Autorità e predisposto dall'Acquirente Unico, nel rispetto dei seguenti adempimenti:
  - a) entro 6 mesi dall'entrata in vigore della suddetta deliberazione, l'Acquirente Unico, trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità, uno schema preliminare di regolamento (comma 5.2);
  - b) decorsi 60 giorni dal termine di cui alla precedente lettera, l'Acquirente Unico, recepite eventuali osservazioni della Direzione Mercati, pubblica lo schema preliminare di regolamento nel proprio sito internet, per una consultazione aperta ai soggetti interessati (comma 5.3) per un periodo non inferiore a 45 giorni (comma 5.4);
  - c) l'Acquirente Unico trasmette all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la proposta di regolamento unitamente ad una relazione che illustri:
    - una sintesi delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione;
    - le principali esigenze emerse dalla consultazione, evidenziando quelle che l'Acquirente Unico ha ritenuto di non considerare, con le motivazioni correlate (comma 5.5);
  - d) entro il termine ordinatorio di 60 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento, l'Autorità ne verifica la coerenza con i criteri di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 e con la regolazione dei servizi interessati; qualora la verifica sia positiva, lo approva eventualmente modificandolo anche al fine di una maggiore efficienza nell'operatività del Sistema Indennitario (comma 5.6);
  - e) il regolamento, approvato, modificato o aggiornato, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità, ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione (comma 5.7);
- infine il comma 5.8 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 prevede che con il provvedimento di approvazione del regolamento l'Autorità definisce altresì:
  - a) le modalità di individuazione del soggetto gestore del Sistema Indennitario (di seguito: Gestore);
  - b) i termini e le modalità dei versamenti previsti nell'articolo 4 della citata deliberazione;

- c) i flussi informativi necessari per la regolazione dei versamenti tra la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) e l'impresa distributrice;
  - d) le modalità con cui saranno compensati gli oneri sostenuti dai clienti finali per il versamento della componente  $C^{MOR}$  in caso di successivo pagamento del credito;
  - e) ogni altro flusso informativo necessario per l'implementazione del Sistema Indennitario;
- in seguito all'acquisizione dello schema preliminare di regolamento, trasmesso dall'Acquirente Unico ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, con nota in data 28 giugno 2010 (di seguito: Schema Preliminare di Regolamento), l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 123/10, ha avviato un procedimento per l'adozione di disposizioni in materia di funzionamento del Sistema Indennitario, finalizzato anche a modificare la disciplina del Sistema stesso con riferimento alle seguenti finalità:
    - a) migliorare l'operatività del Sistema Indennitario, mediante la previsione di:
      - un termine perentorio, minimo e massimo, per la presentazione da parte dell' esercente la vendita uscente della richiesta di indennizzo;
      - un termine per il Gestore alle verifiche che deve effettuare successivamente alla richiesta di indennizzo;
      - una notifica all' esercente la vendita uscente dell'avvenuta conclusione del procedimento relativo alla richiesta di indennizzo dal medesimo effettuata;
      - modalità e tempi con cui viene identificato l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo;
    - b) garantire l'effettiva applicazione del Sistema Indennitario anche nei confronti di crediti che, sebbene non considerati dalla disciplina del Sistema stesso, sono caratterizzati dalle medesime esigenze di tutela;
  - per quanto riguarda gli aspetti di cui alla precedente lettera a), nonché la regolazione dei flussi informativi per l'implementazione del Sistema Indennitario e della compensazione degli oneri sostenuti dai clienti finali in caso di successivo adempimento del proprio credito, l'Autorità con la citata deliberazione ARG/elt 123/10 ha previsto che l'Acquirente Unico ne desse attuazione nello Schema Preliminare di Regolamento da pubblicare e sottoporre a consultazione ai sensi del comma 5.3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09;
  - con nota in data 9 novembre 2010, l'Acquirente Unico ha trasmesso all'Autorità gli esiti della predetta consultazione;
  - con riferimento, invece, alle esigenze di cui alla precedente lettera b), l'Autorità ha pubblicato il DCO 36/10, prospettando i seguenti ulteriori interventi a completamento della disciplina del Sistema Indennitario:
    - a) l'estensione dell'ambito di applicazione del Sistema Indennitario a tutti i clienti finali connessi in bassa tensione e in media tensione, con l'esclusione dei clienti serviti in salvaguardia e prevedendo, in prima applicazione, che tale estensione si riferisca esclusivamente ai clienti finali connessi in bassa tensione;

- b) la modifica dei criteri di identificazione del credito ammesso al Sistema Indennitario e del correlativo indennizzo, al fine di commisurare il livello dell'indennizzo a 2 mesi di fornitura del servizio;
- c) di consentire l'esercizio della facoltà di revoca dello *switching*, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/08, nel caso in cui per il titolare del punto interessato dallo *switching* sia oggetto di richiesta di indennizzo relativamente al medesimo punto;
- d) di calcolare l'indennizzo in modo tale da computare anche il credito dell'esercente la vendita uscente relativo a eventuali importi C<sup>MOR</sup> non pagati dal cliente finale;
- ai fini dell'operatività del Sistema Indennitario si pone infine l'esigenza di:
  - a) definire le tempistiche di adesione al medesimo Sistema da parte delle imprese distributrici nonché della Cassa;
  - b) garantire al Gestore di disporre delle informazioni aggiornate, necessarie per associare i codici identificativi di ciascun punto di prelievo alle imprese distributrici competenti per tali punti.

**Considerato inoltre che:**

- con la deliberazione ARG/elt 134/08, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di un sistema integrato dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale; ai fini della progettazione e realizzazione di tale sistema l'Autorità, in forza delle deliberazioni GOP 42/09 e GOP 71/09, si avvale dell'Acquirente Unico in ragione del ruolo di tutela e garanzia dei clienti finali a questi riconosciuto dall'articolo 27 della legge n. 99/09;
- nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità ha pubblicato il DCO 14/10, in cui ha illustrato gli obiettivi e i possibili modelli di un sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (di seguito: SII);
- il SII costituisce uno strumento per l'interazione tra gli operatori e il compimento di atti funzionali allo svolgimento di servizi regolati dall'Autorità; in particolare, con il DCO 14/10 l'Autorità ha illustrato le relazioni e i rapporti giuridici che potrebbero attuarsi mediante le forme del SII, tra i quali rientrano anche gli atti e le relazioni che si compiono nell'ambito del Sistema Indennitario, regolati dall'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
- l'articolo 1bis del decreto-legge n. 105/10 attribuisce all'Acquirente Unico anche la responsabilità della gestione del SII; tale disposizione evidenzia il ruolo dell'Acquirente Unico nell'ambito del mercato della vendita al dettaglio, quale soggetto terzo e neutrale rispetto agli interessi degli operatori di tale mercato;
- le attività del Gestore del Sistema Indennitario, di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, non rientrano nell'ambito di uno specifico servizio della filiera dei settori dell'energia, ma si esauriscono in comunicazioni ai soggetti che partecipano al Sistema Indennitario (esercenti la vendita, imprese distributrici e Cassa), soggetti che la regolazione dell'Autorità sottopone a specifici adempimenti condizionati dalle predette comunicazioni;
- pertanto, fatta salva l'attività di verifica della completezza e correttezza delle informazioni ricevute dai partecipanti al Sistema Indennitario, l'esecuzione

dell'insieme delle comunicazioni cui è tenuto il Gestore del Sistema Indennitario, sia completamente realizzabile nell'ambito del SII; per contro, l'eventuale attribuzione della responsabilità della gestione del Sistema Indennitario ad un soggetto diverso dal gestore del SII comporterebbe la necessità di introdurre elementi di complessità nella regolazione e nel funzionamento del Sistema Indennitario stesso, con una sua conseguente inefficienza e diseconomicità;

- infine, con la deliberazione ARG/elt 201/10 l'Autorità ha approvato i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII, prevedendo, tra l'altro, che l'Acquirente unico pianifichi e sviluppi il progetto per gradi, implementando le funzionalità e i processi per il funzionamento dei mercati energetici secondo le priorità fissate dall'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'attuale quadro legislativo e regolatorio.

### **Considerato altresì che:**

- gli esiti della consultazione sullo Schema Preliminare di Regolamento evidenziano le seguenti esigenze di carattere generale:
  - a) chiarire la natura facoltativa del Sistema Indennitario per gli esercenti la vendita, con la conseguenza che alla mancata registrazione dell'esercente al sistema informatico implementato dal Gestore consegue l'impossibilità per l'esercente stesso di ricevere i flussi informativi gestiti attraverso questo sistema, pur permanendo gli obblighi in capo al medesimo esercente previsti dall'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
  - b) prevedere di condividere con gli operatori le specifiche tecniche definite dal Gestore relative ai flussi necessari all'implementazione del medesimo Sistema;
  - c) escludere, tra le condizioni necessarie per poter richiedere l'indennizzo, l'obbligo di aver fornito, nei tempi previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08, una risposta motivata ad un'eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente ai corrispettivi non pagati;
  - d) prevedere che il termine perentorio per la presentazione della richiesta di indennizzo sia fissato entro un periodo temporale compreso tra i 6 mesi e i 12 mesi dalla data di *switching*; tale arco temporale garantirebbe infatti la certa e corretta individuazione dei clienti effettivamente morosi e del relativo credito;
  - e) chiarire la modalità di calcolo dell'indennizzo, al fine di esplicitare che nella determinazione del livello dell'indennizzo è compreso anche l'importo fatturato con la bolletta di chiusura del rapporto contrattuale;
  - f) semplificare le modalità di gestione dei casi di pagamento tardivo da parte dei clienti e subordinare la restituzione dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita uscente al preventivo adempimento da parte del cliente finale di tutte le sue obbligazioni di pagamento; infatti, qualora la restituzione dell'indennizzo fosse subordinata al pagamento del solo credito rispetto al quale è stato calcolato l'indennizzo stesso, l'esercente la vendita sarebbe tenuto ad implementare sistemi di gestione e di

- contabilità particolarmente complessi e costosi, i quali renderebbero non conveniente la stessa partecipazione al Sistema Indennitario;
- g) chiarire le modalità per l'identificazione dell' esercente la vendita entrante, anche al fine di tenere conto dei casi in cui al momento della richiesta di indennizzo il punto di prelievo sia oggetto di una richiesta di *switching*;
  - h) prevedere il versamento dell' indennizzo da parte della Cassa all' esercente la vendita uscente, in seguito alla positiva verifica del Gestore, indipendentemente dal versamento alla Cassa del relativo corrispettivo  $C^{MOR}$  da parte dell' impresa distributrice;
  - i) allineare la tempistica di versamento da parte delle imprese distributrici alla Cassa del corrispettivo  $C^{MOR}$  a quelle attualmente previste per gli oneri generali e le altre componenti del settore elettrico;
- inoltre dalla consultazione sullo Schema Preliminare di Regolamento sono emerse le seguenti esigenze di carattere puntuale:
    - a) allungare il termine per recepire aggiornamenti delle specifiche tecniche che hanno impatti sui sistemi degli operatori da 30 a 60 giorni (comma 3.4 dello Schema Preliminare di Regolamento);
    - b) semplificare il calcolo dell' indennizzo (comma 6.6 dello Schema Preliminare di Regolamento), prevedendo che il valore dell' indennizzo sia determinato sulla base delle ultime due fatture emesse e non pagate e della fattura di chiusura della fornitura;
    - c) fissare in 10 giorni lavorativi il termine entro cui l' impresa distributrice deve notificare al Gestore gli elementi identificativi dell' esercente la vendita entrante (comma 8.2 dello Schema Preliminare di Regolamento);
    - d) fissare in 7 giorni lavorativi il termine entro cui l' impresa distributrice deve notificare al Gestore l' avvenuta applicazione del corrispettivo  $C^{MOR}$ , a partire dalla data di emissione della fattura di trasporto (comma 11.1 dello Schema Preliminare di Regolamento);
    - e) riformulare i commi 8.3 e 8.4 dello Schema Preliminare di Regolamento, al fine di:
      - meglio specificare le ipotesi in cui risulta impossibile identificare l' esercente la vendita entrante da parte dell' impresa distributrice;
      - garantire sempre un riscontro all' esercente la vendita uscente di tale impossibilità;
    - f) modificare il termine di cui al comma 9.1, lettera b) dello Schema Preliminare di Regolamento al fine di consentire all' esercente la vendita uscente un tempo adeguato per riscontrare l' avvenuto pagamento da parte del cliente finale;
    - g) prevedere che l' impresa distributrice applichi il corrispettivo  $C^{MOR}$  direttamente all' esercente la vendita che ha richiesto e ottenuto il nuovo *switching* del cliente oggetto passivo del credito a decorrente dal mese successivo alla richiesta di indennizzo; a tal fine è necessario che l' impresa distributrice identifichi l' esercente la vendita entrante dopo il dodicesimo giorno lavorativo del mese in esito alla conclusione delle procedure di *switching* di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08;
  - diversi operatori hanno inoltre sottolineato l' esigenza di prevedere una prima implementazione temporanea e semplificata del Sistema Indennitario al fine di:

- garantire un rapido avvio del medesimo sistema, anche in considerazione della sempre maggiore rilevanza che sta assumendo il fenomeno della morosità;
- minimizzare i costi gestionali, nelle more dell'entrata in esercizio del SII, evidenziando al riguardo l'esigenza che tale forma semplificata del Sistema Indennitario sia il più possibile uniforme a quella da implementare con il SII;
- a tal fine, gli operatori hanno evidenziato l'ulteriore esigenza di prevedere finestre temporali mensili, in luogo delle richieste di indennizzo giornaliero e di versamenti giornalieri;
- l'Acquirente Unico, con la nota in data 9 novembre 2010, ha dichiarato di condividere l'esigenza di introdurre un sistema transitorio semplificato per la prima implementazione del Sistema Indennitario, evidenziando che, al fine di minimizzare i costi ed evitare duplicazioni di investimenti, tale prima disciplina, in attesa dell'entrata in operatività del SII, debba prevedere flussi e procedure semplificate che possano trovare applicazione anche nello scenario futuro; a tal fine l'Acquirente Unico propone di:
  - prevedere che la disciplina transitoria semplificata si applichi per l'anno 2011;
  - semplificare il contenuto della richiesta di indennizzo, omettendo le informazioni di cui al comma 6.5, lettere da b) a d) dello Schema Preliminare di Regolamento;
  - prevedere una cadenza settimanale dei flussi del Sistema Indennitario, fermo restando la possibilità per gli operatori di inviare le richieste anche mensilmente;
  - le esigenze di carattere puntuale potrebbero essere tutte recepite;
- rispetto alle osservazioni sopra sintetizzate, l'Acquirente Unico ha evidenziato infine che:
  - a) sarebbe opportuno prevedere una formulazione più chiara dell'articolo 4 dello Schema preliminare di regolamento in modo tale da rendere più comprensibile la volontarietà dell'adesione al Sistema Indennitario per gli esercenti la vendita e prevedere altresì che la mancata adesione abbia come unica conseguenza la mancata ricezione dei flussi informativi;
  - b) fissare a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento l'iscrizione al Sistema Indennitario da parte della Cassa e delle Imprese distributrici;
  - c) non considerare le previsioni relative alle richieste di chiarimenti di cui al comma 7.1 dello Schema preliminare di regolamento sull'assunto che l'esercente interessato a cui non è stata accolta la richiesta di indennizzo può sempre inoltrarla nuovamente con le necessarie integrazioni.

**Considerato infine che:**

- con riferimento alle proposte contenute nel DCO 36/10 i soggetti consultati hanno espresso una generale condivisione, ed in particolare:
  - hanno condiviso la proposta di estensione dell'ambito di applicazione del Sistema Indennitario a tutti i clienti finali connessi in bassa tensione e connessi in media tensione, pur sottolineando che in questa fase

- l'esclusione dei clienti serviti in salvaguardia potrebbe comportare complicazioni gestionali;
- hanno ritenuto plausibile la modifica proposta ai criteri di identificazione del credito ammesso al Sistema Indennitario che prevedono l'aumento del periodo a cui commisurare il livello dell'indennizzo;
  - hanno condiviso la proposta relativa alla possibilità di consentire la revoca dello *switching* anche nei casi in cui il titolare del punto interessato dallo *switching* sia oggetto di richiesta di indennizzo;
  - hanno accolto con favore la proposta di comprendere eventuali importi  $C^{MOR}$  non pagati dal cliente nella quantificazione dell'indennizzo.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- al fine di assicurare un'efficiente ed economica implementazione e gestione del Sistema Indennitario, attribuirne la responsabilità all'Acquirente Unico, in qualità di soggetto responsabile della gestione del SII;
- escludere dall'ambito di applicazione delle comunicazioni effettuate dal Gestore gli esercenti la vendita che non intendano aderirvi, attraverso la registrazione al sistema informatico a tal fine predisposto, fermo comunque restando l'adempimento degli obblighi in capo all'esercente la vendita entrante previsti dall'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
- stabilire un termine entro il quale le imprese distributrici e la Cassa sono tenuti ad aderire al Sistema Indennitario, attraverso la registrazione al sistema informatico a tal fine predisposto;
- prevedere che Terna renda disponibili al Gestore le medesime modalità di identificazione dei punti di prelievo e la relativa associazione con l'impresa distributrice previste dalla deliberazione ARG/elt 172/10, punti 4 e 5.

**Ritenuto che sia, inoltre, opportuno:**

- anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate in merito allo Schema Preliminare di Regolamento nonché al DCO 36/10, modificare l'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 nei termini seguenti:
  - a) estendere l'ambito di applicazione del Sistema Indennitario, al fine di ammettere anche il credito maturato nei confronti di qualunque cliente finale con riferimento a un punto di prelievo connesso in bassa tensione, rimandando a successivo provvedimento l'eventuale estensione ai clienti connessi in media tensione;
  - b) prevedere che la richiesta di indennizzo possa essere presentata solo successivamente ad una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente ai corrispettivi non pagati, anche con riferimento alle situazioni in cui tali adempimenti siano stati effettuati non rispettando i tempi previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08 purché sia stato applicato il relativo indennizzo automatico;
  - c) commisurare il valore dell'indennizzo da riconoscere all'esercente la vendita uscente alla stima della spesa di due mesi di erogazione della fornitura;
  - d) considerare, ai fini della quantificazione del corrispettivo  $C^{MOR}$ :

- almeno due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari, comprendendo eventualmente la fattura di chiusura della fornitura;
- eventuali importi relativi all'applicazione del corrispettivo  $C^{MOR}$  di precedenti richieste di indennizzo non pagati dal cliente finale;
- e) assegnare al Gestore un termine puntuale di 2 giorni per la verifica della richiesta di indennizzo;
- f) identificare correttamente l'esercente la vendita entrante nelle situazioni in cui il cliente finale, soggetto passivo del credito, è titolare di un punto oggetto di una richiesta di *switching*;
- g) regolare le modalità con cui saranno compensati gli oneri sostenuti dai clienti finali per il versamento del corrispettivo  $C^{MOR}$  in caso di successivo pagamento del credito rispetto al quale la componente è stata valorizzata, subordinando la restituzione dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita uscente al preventivo adempimento di tutte le obbligazioni nei suoi confronti da parte del cliente finale;
- h) stabilire i flussi informativi e gli obblighi necessari per la regolazione dei versamenti tra la Cassa e l'impresa distributrice;
- recepire, ai fini dell'approvazione del Regolamento, ulteriori osservazioni formulate dai soggetti interessati alla consultazione dello Schema Preliminare di Regolamento, e pertanto prevedere di:
  - a) stabilire una finestra temporale entro la quale ciascun esercente la vendita uscente possa presentare richiesta di indennizzo;
  - b) aumentare i termini per recepire eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche;
  - c) aumentare il termine entro cui l'impresa distributrice notifica al Gestore l'avvenuta applicazione del corrispettivo  $C^{MOR}$ , prevedendo che tale termine sia fissato a partire dalla data di emissione della fattura di trasporto;
  - d) precisare i motivi che non consentono all'impresa distributrice di identificare l'esercente la vendita uscente;
  - e) aumentare il termine che consente all'esercente la vendita uscente di riscontrare l'avvenuto pagamento da parte del cliente finale di tutti i propri crediti, ai fini della restituzione del corrispettivo  $C^{MOR}$ ;
- approvare il regolamento proposto da Acquirente Unico con lettera del 9 novembre 2010, con le modifiche necessarie al fine di tenere conto delle variazioni alla deliberazione ARG/elt 191/09 introdotte con il presente provvedimento, nonché delle osservazioni elencate al precedente punto;
- al fine di minimizzare i costi sostenuti dagli operatori, adottare, nelle more dell'entrata in operatività del SII, una prima disciplina transitoria per il funzionamento del Sistema Indennitario caratterizzata da procedure semplificate;
- recepire a tal fine le osservazioni formulate dall'Acquirente Unico con la nota 9 novembre 2010, prevedendo in particolare che la predetta disciplina si applichi limitatamente all'anno 2011;
- in particolare, al fine di dare attuazione alle suddette previsioni transitorie, prevedere che per l'anno 2011 il Sistema Indennitario funzioni secondo modalità semplificate, sulla base di una disciplina transitoria definita dall'Autorità tenendo conto delle proposte avanzate dall'Acquirente Unico;

- prevedere altresì che tale disciplina transitoria e semplificata implementi esclusivamente i flussi informativi indispensabili all'avvio del sistema e sia il più possibile coerente con quella che entrerà in vigore con il SII.

**Ritenuto che sia infine opportuno:**

- riconoscere all'esercente la vendita entrante il diritto di revocare la richiesta di *switching*, nei limiti e secondo modalità di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/08, qualora il punto di prelievo sia oggetto di precedente richiesta di indennizzo da parte di altro esercente la vendita;
- a tal fine, prevedere che tra le informazioni trasmesse all'esercente la vendita entrante dall'impresa distributrice ai sensi del predetto articolo 6 della deliberazione ARG/elt 04/08 sia anche riportata l'eventuale richiesta di indennizzo sul punto interessato

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Individuazione del gestore del Sistema Indennitario*

- 1.1 La gestione del Sistema Indennitario è effettuata dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Gestore), in quanto soggetto responsabile della gestione del sistema informativo integrato di cui all'articolo 1*bis* del decreto-legge n. 195/10.
- 1.2 I titolari di rapporti di dipendenza, consulenza, collaborazione con il Gestore dovranno svolgere i propri compiti esclusivamente nell'interesse del Gestore medesimo.
- 1.3 Durante l'espletamento dei propri compiti, i titolari di cui al comma precedente non potranno svolgere, direttamente o indirettamente, attività a favore di terzi che operano nel settore energetico i cui interessi, direttamente o indirettamente confliggono con le finalità del Sistema Indennitario.

**Articolo 2**

*Modificazioni e integrazioni dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09*

- 2.1 Il testo dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 è sostituito integralmente da quello contenuto nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2.2 L'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, modificato dall'Allegato 1 di cui al comma 2.1, è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ed entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

### **Articolo 3**

*Approvazione del “Regolamento disciplinante il Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/10” e disposizioni per l’anno 2011.*

- 3.1 È approvato il “Regolamento disciplinante il Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09” di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (di seguito: Regolamento).
- 3.2 Il Regolamento si applica a partire dall’1 gennaio 2012 e fino alla piena operatività del SII.
- 3.3 Per l’anno 2011, in luogo del Regolamento si applica la disciplina semplificata contenuta nell’Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Articolo 4**

*Obblighi degli operatori in tema di Sistema Indennitario*

- 4.1 Le imprese distributrici e la Cassa sono tenute a registrarsi al sistema informatico previsto dal Regolamento e dalla disciplina di cui al comma 3.3, con le modalità ivi previste.
- 4.2 Per gli esercenti la vendita, la registrazione di cui al comma 4.1 è condizione necessaria per:
  - a) la valida presentazione di una richiesta di indennizzo, in qualità di esercente la vendita uscente;
  - b) aver diritto, in qualità di esercente la vendita entrante, alle comunicazioni del Gestore relativamente a:
    - i. l’informazione che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita e l’importo del corrispettivo  $C^{MOR}$ ;
    - ii. l’informazione circa l’annullamento di una richiesta di indennizzo.
- 4.3 Ciascuna impresa distributtrice è tenuta ad includere nei documenti di fatturazione l’informazione relativa al corrispettivo  $C^{MOR}$  applicato e ad assicurare l’evidenza contabile delle somme versate alla o ricevute dalla Cassa ai sensi dell’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.
- 4.4 Terna è tenuta a rendere disponibili al Gestore le medesime modalità di identificazione dei punti di prelievo e la relativa associazione con le imprese distributtrici ai sensi della deliberazione ARG/elt 172/10, punti 4 e 5.

### **Articolo 5**

*Modificazioni e integrazioni dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 04/08*

- 5.1 Al comma 1.1 è inserita la seguente definizione:  
“**Richiesta di indennizzo**: è la richiesta di indennizzo formulata ai sensi del comma 4.1 dell’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 da un venditore o dall’esercente la maggior tutela;”.

5.2 Il comma 6.1 è sostituito dal seguente comma:

“6.1 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti di prelievo già sospesi per morosità del cliente finale o per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, l’impresa distributrice è tenuta a informare l’esercente la vendita entrante, entro 4 giorni dal ricevimento dalla richiesta di *switching* inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell’esercente la vendita uscente o che per il medesimo risulta in corso una richiesta di indennizzo.”

5.3 Dopo il comma 6.1 è inserito il seguente comma 6.1bis:

“6.1bis Al fine di identificare i punti di prelievo per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, l’impresa distributrice considera i punti di prelievo per i quali ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 4.4, lettera b) dell’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, relativa all’accoglimento della richiesta di indennizzo e per i quali non ha ancora effettuato la comunicazione di cui al comma 4.8, lettera c) del medesimo Allegato B.”

5.4 Al comma 10.3 le parole “il cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di *switching*” sono sostituite con le seguenti parole “il cliente finale non risulti, al momento della richiesta di *switching*:

- a) sospeso per morosità;
- b) oggetto di una richiesta di indennizzo.”

## **Articolo 6**

### *Modificazioni e integrazioni Modificazioni e integrazioni del TIT*

6.1 Al comma 54.1 è inserita la seguente lettera aa):

“il Conto per il sistema indennitario, alimentato secondo le modalità previste dall’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09”.

6.2 Dopo l’articolo 72 è inserito il seguente articolo:

#### “Articolo 72bis

#### *Conto per il sistema indennitario*

72bis.1 “Il Conto per il sistema indennitario è utilizzato per i versamenti degli indennizzi a favore dei venditori del mercato libero e agli esercenti la maggior tutela.”

## **Articolo 7**

### *Disposizioni finali*

7.1 Il Gestore, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica su proprio sito *internet* le specifiche tecniche necessarie al funzionamento della disciplina di cui al comma 3.3. Ai fini della predisposizione delle specifiche tecniche il Gestore assicura il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati.

- 7.2 Le imprese distributrici e la Cassa sono tenuti ad effettuare la registrazione al sistema informatico prevista dalla disciplina di cui al comma 3.3 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della citata disciplina.
- 7.3 L'Allegato A del TIT e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 04/08 sono ripubblicati sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) con le modifiche risultanti dal presente provvedimento.
- 7.4 Copia del presente provvedimento è trasmessa società Acquirente Unico S.p.A., nonché alla Cassa conguaglio del settore elettrico.
- 7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

30 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis